

Codice DB1016

D.D. 10 dicembre 2012, n. 914

L.R. 19/2009. Procedura di Valutazione d'Incidenza del progetto "Realizzazione di un bacino di regolazione del Rio Bienca a protezione dell'abitato". Comune di Chiaverano (TO). Proponente: Comune di Chiaverano. Incidenza rispetto al SIC IT1110021 "Laghi d'Ivrea".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti dell'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza alla realizzazione del progetto "Realizzazione di un bacino di regolazione del Rio Bienca a protezione dell'abitato- Comune di Chiaverano (TO)" subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. vengano applicate tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio per la Valutazione d'Incidenza (pagg. 17-24) con particolare riferimento al monitoraggio idrologico, faunistico e vegetazionale in fase ante operam volto alla definizione di un protocollo di gestione del manufatto di regolazione al fine di modulare le portate defluenti che dovranno eguagliare, quanto più possibile, il regime idrologico naturale, che consiste in periodiche sommersioni e successive fasi di prosciugamento;
2. devono essere adottate azioni di prevenzione volte a contrastare la diffusione di specie vegetali esotiche nelle aree di cantiere;
3. dovrà essere realizzato un monitoraggio relativo alla valutazione dell'efficacia del passaggio fauna (rospodotti). I risultati dei monitoraggi, così come l'adozione delle diverse misure proposte dovrà essere illustrata in una relazione attuativa da consegnare alla Regione Piemonte, Settore Aree Naturali Protette e ad Arpa Piemonte, Struttura Ambiente e Natura;
4. gli inerbimenti dovranno prevedere un periodo di manutenzione almeno per i primi due anni dal termine dei lavori, che preveda la risemina delle superfici in caso di mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale;
5. le aree di cantiere e di deposito dovranno essere localizzate all'esterno dell'area SIC o presso zone già interessate dalle lavorazioni evitando l'occupazione di ulteriori aree naturali.

Ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/2009, si prescrive di affidare all'ARPA Piemonte - Struttura Ambiente e Natura il controllo dell'effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti relative alla fase realizzativa dell'opera e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e della fine dei lavori al suddetto Ente.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari